

Attuale formulazione	Nuova formulazione
Sono da considerarsi autorizzati all'accesso alla rete dati di Ateneo: dipendenti e studenti dell'Ateneo e tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro, di collaborazione, di ricerca o di didattica, anche a tempo determinato, o che sono interessati alla fruizione di contenuti bibliotecari, purché riconosciuti nominalmente da un atto formale dell'Ateneo. Nella categoria di atto formale d'Ateneo sono ricomprese le attestazioni puntuali di docenti, ricercatori e dirigenti: in quest'ultimi caso, unicamente per rapporti di durata definita e circoscritta (ad es. visiting professor). Ai soggetti autorizzati sono fornite opportune credenziali di accesso e autenticazione, previa acquisizione dei dati dell'utente, come da procedure adottate e secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo strutturato, all'interruzione del rapporto di lavoro, viene concesso di poter utilizzare alcuni servizi (casella di posta elettronica, accesso ad Internet, servizi ad essa correlati come la VPN e l'accesso a riviste e banche dati elettroniche, fatti salvi i limiti contrattuali previsti da alcuni editori) per un	Art. 5.1) Soggetti legittimati all'accesso ai servizi in rete dell'Ateneo e periodo c.d. di grazia. 5.1.1) L'accesso ai servizi in rete dell'Ateneo è concesso, a cura della Direzione Informatica e Tecnologie esclusivamente: - ai soggetti di cui ai punti 5.1.2) e 5.1.3); - mediante il sistema di gestione delle identità di ateneo c.d. GIA. 5.1.2) L'accesso ai servizi in rete dell'Ateneo è concesso ai soggetti titolari di uno dei rapporti con l'Ateneo di seguito elencati: a1) i/le professori/resse ordinari o di prima fascia ex art. 1, d.P.R. 382/1980 e l. n. 240/2010 nonché i professori/resse straordinari ex art. 1, comma 12, l. n. 230/2005; a2) i/le professori/resse associati o di seconda fascia ex art. 1, d.P.R. 382/1980 e l. n. 240/2010; a3) i/le ricercatori/trici a tempo indeterminato ex art. 34, d.P.R. 382/1980 (ruolo ad esaurimento ex art. 1, comma 7, l. n. 230/2005); a4) i/le ricercatori/trici a tempo determinato: - ex art. 24, l. n. 240/2010 (c.d. RTT); - ex art. 24, comma 3, lettera b), l. n. 240/2010, nella formulazione previgente all'art. 14, comma 6-decies, lettera c), l. n. 79/2022

tempo indefinito, salvo richiesta del diretto interessato di disattivare prima l'utenza. Per quanto concerne gli studenti e le studentesse, al termine o all'interruzione del percorso degli studi e al fine di permettere continuità con le numerose proposte di formazione nonché iniziative generali per la categoria degli "Alumni" erogate dall'Ateneo, è previsto un periodo di Grazia di 5 anni con esclusione per chi ha optato in senso negativo al trattamento nella banca dati Alma Laurea. In questo periodo viene concesso di poter utilizzare alcuni servizi (casella di posta elettronica, accesso ad Internet, servizi ad essa correlati come la VPN e l'accesso a riviste e banche dati elettroniche, fatti salvi i limiti contrattuali previsti da alcuni editori) All'interruzione del rapporto con personale non strutturato docente, ricercatore e tecnico amministrativo, viene concesso di poter utilizzare alcuni servizi (casella di posta elettronica, accesso ad Internet, servizi ad essa correlati come la VPN e l'accesso a riviste e banche dati elettroniche, fatti salvi i limiti contrattuali previsti da alcuni editori) per un tempo massimo di 5 anni, salvo richiesta del diretto interessato di disattivare prima l'utenza.	recante conversione, con modificazioni, del d.l. 36/2022 (c.d. RTDb); - ex art. 24, comma 3, lettera a), l. n. 240/2010, nella formulazione previgente all'art. 14, comma 6-decies, lettera c), l. n. 79/2022 recante conversione, con modificazioni, del d.l. 36/2022 (c.d. RTDa); a5) i/le professori/resse a contratto ex art. 23 l. n. 240/2010; a6) i/le professori/resse supplenti ex art. 114 d.P.R. 382/1980; a7) i/le visiting professor; a8) gli/le studiosi/e c.d. senior di cui al regolamento emanato dal Rettore dell'Ateneo con decreto iscritto al nr. 5983/2025 di rep. e nr. 0216909/2025 di prot. a9) i/le professori/resse emeriti/e e professori/resse onorari/e ex art. 111 r.d. 1592/1933; b1) gli/le assegnisti/te di ricerca ex art. 22 l. n. 240/2010 nella formulazione previgente all'art. 14, comma 6-septies, l. n. 79/2022 recante conversione, con modificazioni, del d.l. n. 36/2022; b2) i/le contrattisti/te di ricerca ex art. 22, l. n. 240/2010; b3) gli/le incaricati/te post-doc ex art. 22-bis, l. n. 240/2010; b4) gli/le incaricati/te di ricerca ex art. 22-ter, l. n. 240/2010;
--	---

Qualora il corpo studentesco o il personale non strutturato necessitino di un'ulteriore proroga nel mantenimento dei servizi di cui sopra, possono avanzare richiesta motivata al Rettore, previamente sottoscritta dal Direttore di Dipartimento. In ogni caso, per tutti i soggetti, periodicamente verrà effettuata apposita comunicazione in relazione ai diritti inerenti al trattamento dei dati personali. Nel periodo di Grazia, in caso di inutilizzo per dodici mesi, le credenziali vengono disattivate previa comunicazione via email.	b5) i/le titolari di borsa di ricerca ex art. 18, comma 5, lettera f), l. n. 240/2010; b6) i/le cultori/trici della materia ex art. 70 r.d. 1592/1933; c1) i/le lavoratori/ratrici subordinati/e a tempo indeterminato non rientranti in una delle lettere precedenti; c2) i/le lavoratori/ratrici subordinati/e a tempo determinato, i/le collaboratori/trici coordinati/te e continuativi/ve e i/le titolari di un rapporto ad essi assimilato non rientranti in una delle lettere precedenti; c3) i/le lavoratori/trici autonomi/e ex art. 2222 c.c. d1) gli/le studenti/esse iscritti/e ai corsi istituiti dall'Ateneo o dall'Ateneo in convenzione con altri enti nonché iscritti/e agli insegnamenti (c.d. corsi singoli) attivi nell'ambito di corsi istituiti dall'Ateneo o dall'Ateneo in convenzione con altri enti; d2) gli/le studenti/esse iscritti/e a corsi di dottorato o scuole di specializzazione di area medica istituiti dall'Ateneo o dall'Ateneo in convenzione con altri enti. 5.1.3.) L'accesso ai servizi in rete dell'Ateneo è concesso altresì: a1) ai soggetti titolari di un rapporto con l'Ateneo avente fonte in un atto giuridico (ad es. un contratto o un atto normativo);
--	--

	a2) ai soggetti individuati sulla base di accordi conclusi dall'Ateneo ove l'accesso ai servizi in rete dell'Ateneo è necessario per l'esecuzione degli accordi medesimi. Tali soggetti sono individuati dagli atti di cui alla successiva lettera a4); a3) ai frequentatori di biblioteca (c.d. walk in users) individuati da/dalla coordinatore/trice del sistema bibliotecario di Ateneo; a4) ai soggetti individuati da un atto: - adeguatamente motivato; - recante la determinazione del periodo di accesso ai servizi in rete dell'Ateneo; - adottato dal/dalla Rettore/Rettrice, dai/dalle Direttori/Direttrici di Dipartimento, dal/la Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia; dai/dalle Direttori/Direttrici dei Centri di Ateneo ex art. 45 e 46 Statuto, dal Direttore Generale/Direttrice Generale, dai titolari degli uffici di livello dirigenziale dell'Ateneo. 5.1.4) Salva la c.d. grazia di cui al punto 5.1.5), la concessione dell'accesso ai servizi in rete dell'Ateneo è inefficace (c.d. estinzione della concessione): - alla cessazione del rapporto di cui al punto 5.1.2) ivi compresi lo status di studente di cui al punto 5.1.2.) lettera d) e lo status di studioso senior di cui al punto 5.1.2 lettera a8). Il/la dottorando/a di ricerca e lo specializzando/a
--	--

	cessa il proprio status con il conseguimento del titolo. - decorso il termine di efficacia degli atti di cui ai punti 5.1.3). 5.1.5) La c.d. grazia comporta l'accesso ai servizi in rete dell'Ateneo dopo l'inefficacia della concessione (c.d. estinzione della concessione) prevista al punto 5.1.4) ed è riconosciuta: - ai soggetti di cui al punto 5.1.2) lettere a1), a2), a3), a4), a5) a6), a7) per un periodo di dodici mesi limitatamente all'utilizzo dei servizi Wi-Fi, rete cablata, suite office e casella di posta elettronica, VPN, Zoom, VoIP. - ai soggetti di cui al punto 5.1.2) lettera b1), b2), b3), b4), b5), c1), c2), d1) per un periodo di sei mesi limitatamente all'utilizzo dei servizi Wi-Fi, rete cablata, suite office e casella di posta elettronica; - ai soggetti di cui al punto 5.1.2) lettera d2) per un periodo di sei mesi limitatamente all'utilizzo dei servizi Wi-Fi, rete cablata, suite office e casella di posta elettronica, VPN, Zoom. 5.1.6) Prima della cessazione di cui al punto 5.1.4) e durante la c.d. grazia di cui al punto 5.1.5), la Direzione Informatica e Tecnologie informa singolarmente i soggetti di cui ai punti 5.1.2) e 5.1.3):
--	---

	- delle conseguenze derivanti dall'inefficacia della concessione (c.d. estinzione della concessione) dell'accesso ai servizi in rete dell'Ateneo; - di ogni opportuna misura per il salvataggio dei dati presenti negli archivi e nella posta elettronica. 5.1.7) La disposizione di cui al punto 5.1.4) (c.d. estinzione della concessione) non si applica ai soggetti di cui al punto 5.1.2) lettera a9)
--	--